

Allegato 1

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI MISTERBIANCO ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI

Con la presente scrittura tra

Il Comune di Misterbianco (qui di seguito il "**Comune**") con sede in Misterbianco - C.F. 01813440870, rappresentata dal Rag. Stefano Russo, nella qualità di Dirigente del III Settore Funzionale "Affari Economico-Finanziari e Personale"

e la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO con sede in....., via
- C.F. e P.IVA, rappresentata da, munito dei necessari poteri in virtù di (qui di seguito la "**Banca**"),

PREMESSO

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi al Comune, al fine di attenuare la crisi che ha coinvolto il sistema economico;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (art. 117 del D.Lgs 163/2006 "Codice Unico degli Appalti"; art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, come modificato da ultimo dall'articolo 31 comma 1-ter del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010; Decreto MEF 19 maggio 2009);
- che il citato articolo 9 comma 3 bis, prevede che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello allegato al Decreto MEF 19/05/2009 (modello "Allegato 1" al Decreto), ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^o settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- che la Giunta Municipale con provvedimento n.100 del 05/04/2011 ha approvato lo schema della presente convenzione (la "Convenzione") per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori del Comune afferenti "spese di investimento", disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni, in attuazione dell'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 e del Decreto MEF 19/05/2009;
- che la Convenzione si configura a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti (Patto di stabilità interno), richiedenti pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare comunque in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per il Comune;
- che a tal fine il Comune può certificare istanze nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009 (modello "Allegato 2" al Decreto), riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati alla scadenza, da stabilirsi comunque entro 12 mesi dalla notifica della cessione;
- che il Comune provvede al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti con certificazione redatta e firmata dal Dirigente del III Settore Funzionale - Economico Finanziario, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, a seguito dei dovuti riscontri da parte del competente Responsabile del Procedimento sulla esigibilità delle fatture cedute e la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC; restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dal Comune, gli oneri relativi alle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione per la durata massima di 12 mesi dalla notifica alla Provincia della cessione medesima ;
- che la Banca ha espresso con nota..... in data (Protocollo n) la propria disponibilità per un importo di € a sottoscrivere contratti di cessione del credito pro soluto, oggetto della Convenzione, con i fornitori del Comune che ne facciano richiesta al Comune stesso entro il **31/12/2011**, nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Comune, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati al termine convenuto, alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le Imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese di investimento" del Comune, contratti di cessione "pro soluto" di importo unitario superiore a **50.000,00 euro** di crediti vantati dalle Imprese medesime nei confronti del Comune.

Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le Imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1) potranno richiedere alla Banca la cessione "pro soluto" del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non aderire alla richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al Comune.

A tal fine il creditore potrà presentare, così come previsto dalla Legge 2/2009, dal Decreto MEF 19/05/2009, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel precitato Decreto MEF, al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro/progettazione da cui è maturato il credito. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al III Settore Funzionale - Economico Finanziario. Le verifiche da parte del III Settore Funzionale - Economico Finanziario verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul provvedimento di liquidazione inviato al III Settore Funzionale - Economico Finanziario da parte del medesimo Responsabile del Procedimento, che avrà verificato anche la regolarità contributiva (DURC). Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente e accertata la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, il Dirigente del III Settore Funzionale - Economico Finanziario certificherà, mediante un Atto di Certificazione, se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, oppure l'insussistenza parziale o totale, ovvero l'inesigibilità anch'essa parziale o totale, del credito stesso.

Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune.

L'Atto di Certificazione conterrà, tra l'altro, l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca e i riferimenti di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché dell'art. 6 del Dlgs. n 217 del 17/10/2010 recante disposizioni interpretative e attuative della predetta norma.

Nel caso positivo l'Atto di Certificazione, verrà trasmesso alla Banca al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti del Comune anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al III Settore Funzionale - Economico Finanziario, nelle forme previste dalla Legge. Lo stesso Settore provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca una accettazione esplicita redatta secondo lo schema allegato alla Convenzione (Allegato A).

Gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa cedente. La cessione del credito avverrà con le modalità concordate dall'Impresa cedente con la Banca negli atti di cessione, alle condizioni economiche espresse nell'unito "Documento di Riepilogo delle Condizioni" (Allegato B) che costituisce a tutti gli effetti parte integrante della Convenzione.

La Banca cessionaria si obbliga a effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché dell'art. 6 del Dlgs. n 217 del 17/10/2010 recante disposizioni interpretative e attuative della predetta norma, una volta decorso il regime transitorio e ove applicabili, avvalendosi dei riferimenti evidenziati dal Comune nell'Atto di Certificazione.

Le spese di istruttoria a carico dell'Impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'Impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, registrazione, ecc.

Alle Imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul Comune o sulla Banca, in ragione di eventuale pagamento anticipato rispetto alla data prevista nell'Atto di Certificazione da parte del Comune. Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle Imprese cedenti in caso di ritardato pagamento rispetto alla data indicata nell'Atto di Certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, il Comune riconoscerà alla Banca interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese (Act/360), maggiorato di uno spread dello 3% su base annua, da versarsi mensilmente in via posticipata dal giorno successivo alla predetta data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento che non potrà in alcun caso superare il 12° mese dalla data di notifica della cessione.

La Banca, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12° mese dalla data della notifica), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori in misura maggiore di quanto previsto dalla Convenzione ed in particolare con riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti della Banca cessionaria fino alle scadenze previste nell'Atto di Certificazione.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La Convenzione ha durata fino al **31/12/2011**, salvo facoltà di proroga mediante formale accordo tra le parti. Dopo tale data, restano comunque salve le obbligazioni e gli impegni presi dalle parti per le operazioni di cessione in corso, nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la Convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato il relativo Atto di Certificazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Misterbianco , lì

Per il Comune di Misterbianco

Il Dirigente del III Settore Funzionale
Affari Economico-Finanziari e Personale
Rag. Stefano Russo

Per la Banca

.....

Allegati:

A – Modello di accettazione

B – Documento riepilogativo delle condizioni economiche